CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

CORTE DEI CONTI
0005773-19/04/2017-SCPIE-T95-P

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di Borgo Ticino (NO)

Oggetto: Relazione sul consuntivo 2015 e bilancio 2016-2018 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) -Comune di Borgo Ticino (NO).

Si trasmette, in allegato, il risultato dell'analisi effettuata sulle relazioni in oggetto, unitamente alla richiesta di ulteriori notizie.

Si chiede cortesemente all'Amministrazione e all'Organo di Revisione in indirizzo di voler fornire notizie in merito ai punti suddetti entro 15 giorni dal ricevimento della presente, utilizzando l'apposita funzionalità: istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento.

Il questionario consuntivo 2015 viene rimesso a disposizione dell'Organo di revisione per consentire, ove necessario, la modifica dei dati inseriti; si ricorda che in caso di modifica dei dati è necessario un nuovo invio del questionario, debitamente rettificato, attraverso la procedura Siquel.

Il Magistrato Istruttore
(Consigliere Dott. Luigi Gili)

Via Bertola, n. 28 10122 Torino - Italia | Tel. 011.56.08.604-671
e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it, PEC: piemonte.controllo@corteconticert.it

RENDICONTO 2015 E PREVENTIVO 2016

ENTE:
Comune di Borgo Ticino (NO)

TIPOLOGIA:
Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti

ANOMALIE RISCONTRATE

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2015, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Borgo Ticino (NO), si riscontra quanto segue:

- con deliberazione n. 45 del 28 aprile 2015, la Giunta Comunale ha deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;

- con successiva deliberazione n. 63 del 26 maggio 2015 la Giunta Comunale ha approvato la rettifica della precedente deliberazione modificando la parte disponibile del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.

A seguito di questa ultima operazione di riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, il risultato di amministrazione, dopo le operazioni di reimputazioni contabili e dopo la registrazione di insussistenze ed economie e la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato risultava essere pari ad euro +613.001,11. Dovendo obbligatoriamente definirne la composizione, l'Ente accantonava euro 587.972,65 quale FCDE e vincolava euro 39.434,26 nella voce "Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili". La parte disponibile del risultato di amministrazione risultava pertanto essere pari ad euro -14.405,80.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23 giugno 2015 avente ad oggetto "Determinazione delle modalità di ripiano disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario residui effettuato in attuazione dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118 del 2011", l'Ente approvava di:

- *"disporre la cancellazione del "vincolo derivante da leggi e principi contabili" della quota accantonata nell'esercizio 2014 di euro 14.405,80 destinandola al ripiano del disavanzo di amministrazione risultante dopo l'operazione di riaccertamento, così come previsto al comma 7 dell'art. 2 del Decreto Ministero Economia e Finanze 2.04.2015;*

- *di dare atto che, dopo l'operazione di cui al punto precedente, la quota di cui alla lettera I) "totale parte vincolata", inizialmente di euro 39.434,26, è ridotta ad euro 25.028,46;"*

Si osserva in merito che:

- la fattispecie indicata e prevista dal comma 7 dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 2015 e di cui alla sopramenzionata motivazione, non risulta essere la casistica che consente la copertura del disavanzo nel caso specifico del Comune di Borgo Ticino;

- il successivo comma 8 dell'art 2 del D.M. 2 aprile 2015, infatti, prevede le modalità di ripiano del maggior disavanzo anche con:

  a) lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente attribuite dall'Ente, lo svincolo delle risorse è attuato con le medesime procedure che hanno dato luogo alla formazione dei vincoli;

  b) la cancellazione del vincolo di generica destinazione agli investimenti, escluse le eventuali quote finanziate dal debito.

  Le casistiche contemplate dal comma 8 non sono dunque applicabili al Comune di Borgo Ticino in quanto la norma prevede lo svincolo di quote del risultato di amministrazione ***formalmente*** attribuite dall'Ente e non per "Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili";

- il comportamento dell'Ente non risulta ossequioso dei principi contabili generali (o postulati) quali quelli della integrità, della veridicità, correttezza e comprensibilità, in quanto non viene data evidenza contabile dell'operazione su menzionata; la stessa viene effettuata rideterminando la parte disponibile del risultato di amministrazione e non svincolando avanzo vincolato, applicandolo poi al bilancio attraverso variazione. Si evidenzia che del disavanzo applicato non si rinviene traccia nel rendiconto trasmesso tramite la procedura SIRTEL.

In relazione a quanto evidenziato sorgono dubbi sulla metodologia adottata per la copertura del disavanzo di amministrazione.

1) Entrate e spese avente carattere non ripetitivo, efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (Sez. I p. 1.1.2, 1.2.8.1, 1.2.9.2).

Dall'esame della tabella 1.1.2 -Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo- si rileva che nel corso dell'esercizio 2015 sono state accertate entrate eccezionali per euro zero ed anche le spese correnti straordinarie impegnate sono pari ad euro zero.

Tali importi delle entrate risultano discordanti con quanto comunicato nelle successive tabelle della relazione in particolare trattasi di:

"*1.2.9.2 Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (artt. 142 e 208 d.lgs. n. 285/92 e s.m.i.)*

	2013	2014	2015
Accertamento	*77.605,47*	*251.202,01*	*105.328,00*
(di cui accantonamento al F.C.D.E.)	*0,00*	*67.000,00*	*11.600,00*
Riscossione	*70.785,27*	*100.977,61*	*96.898,45*

1.2.9.2.a In che percentuale le entrate di che trattasi (al netto del FCDE) sono state destinate a spesa corrente? 89,69%".

Nella tabella 1.1 -Risultato della gestione di competenza- tali entrate sono destinate a spese di investimento per euro 9.994,09.

"*1.2.8.1 Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione*

	Accertamenti	*Riscossioni*	*FCDE Accantonamento competenza esercizio 2015*	*FCDE rendiconto 2015*
Recupero evasione IMU	*157.500,00*	*20.178,07*	*53.500,00*	*27.345,00*
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	*11.131,03*	*7.908,90*	*0,00*	*4.733,90*
Recupero evasione COSAP/TOSAP	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Recupero evasione altri tributi	*63.481,11*	*2.137,00*	*4.450,00*	*102.421,91*
TOTALE	*232.112,14*	*30.223,97*	*57.950,00*	*134.500,81*

Si chiede pertanto di giustificare tale discrepanza tra gli importi indicati nei vari punti della relazione; si rileva in merito che l'utilizzo delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e del recupero evasione tributaria per dare copertura alla spesa corrente non è indice di una sana gestione in quanto l'equilibrio di parte corrente viene raggiunto con entrate non ripetitive e straordinarie.

2) Gestione dei Residui (Sez. I p. 1.2.10.6).

Si evidenzia che il totale dei residui attivi da riportare al 31/12/2015 risulta pari ad euro 691.341,72 rispetto a quanto comunicato con la procedura SIRTEL (euro 2.200.493,86). Pertanto si richiedono chiarimenti in merito a tali importi. Analogamente, anche il totale dei residui passivi da riportare al 31/12/2015 risulta pari ad euro 457.444,29 rispetto a quanto comunicato con la procedura SIRTEL (euro 1.585.610,81), si richiedono delucidazioni in merito.

Si rileva inoltre che al punto 1.2.10.9 del questionario, l'Ente risponde positivamente alla domanda; si richiede per i residui passivi, la natura dei debiti, l'anno di provenienza, gli importi, il motivo per il quale siano stati reimputati e l'esercizio finanziario sul quale sono stati imputati. Infine, si richiede di fornire il presupposto normativo sul quale l'Ente si è basato per procedere a tali operazioni (considerato che l'operazione sembrerebbe conseguente ad un nuovo riaccertamento straordinario).

Dall'esame della relazione sul bilancio 2016-2018, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Borgo Ticino (NO), si riscontra quanto segue:

1) Domanda 2 (Sez. I domande preliminari).

L'Ente nell'ambito delle attività propedeutiche all'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale, di cui all'allegato n. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011, non ha provveduto alla riclassificazione, secondo il piano dei conti, delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale, chiusi al 31 dicembre 2015 nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996.

2) Domanda 4 (Sez. I domande preliminari).

L'Ente non ha adottato, come disposto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 118/2011, ed in vista del consolidamento e del monitoraggio dei conti pubblici, il piano dei conti integrato, di cui all'allegato n. 6 dello stesso decreto, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 91/2011.

3) Domanda 8 (Sez. I domande preliminari).

Si evidenzia che il documento unico di programmazione non contiene il Programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale delle opere.

4) Domanda 11 (Sez. I domande preliminari).

La nota integrativa non riguarda i criteri di valutazione utilizzati per le previsioni, l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziate con ricorso al debito, elenco delle garanzie prestate a favore di enti ed altri soggetti.

5) Domanda 13 (Sez. I domande preliminari).

L'Ente non ha predisposto e approvato in Giunta i due distinti elenchi riguardanti:
a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (criterio irrilevanza e impossibilità).
In particolare in nota ha specificato che è stato rinviato.

6) Sezione terza: previsioni di cassa. (p. 3.5.)

Non è stata correttamente determinata dal responsabile finanziario la giacenza vincolata al 1° gennaio 2016, sulla base del principio applicato della contabilità finanziaria (punto 10.6) approvato con D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Si richiedono chiarimenti in merito ed in particolare se in fase di predisposizione del bilancio 2017-2019 tali criticità risultano essere state superate.

Il Magistrato Istruttore
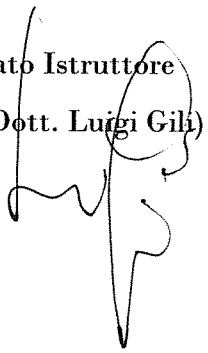
(Consigliere Dott. Luigi Gili)